

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 29.05.2006 dalla Sig.ra Molari Lidia, in qualità di proprietaria dell'immobile ad uso albergo Hotel Majestic, sito in via D'Annunzio a Cattolica, per l'annullamento dell'Ordinanza prot.112/06, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ha disposto quanto segue: << Dichiaro improcedibile la domanda di condono edilizio prat.9417 presentata in data 10.12.2004 prot.12670 ai sensi della L.326/2003 e successive modifiche e della L.R. 23/2004 dalla Ditta Molari Lidia per le seguenti opere abusive: ampliamento sala da pranzo per mq.38,00 di SU e mq.64 di SAC realizzate all'immobile di proprietà in via D'Annunzio 15, denominato Hotel Majestic per mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione prevista per legge, richiesta in data 15.06.2005 ai sensi dell'art.39 comma 4 della L.724/94 come modificato dall'art.2 comma 37 della L.662/96 e dalla L.47/85 art.38; dispone il conseguente diniego della concessione in sanatoria per carenza di documentazione del condono edilizio prat. 9417, presentata in data 10.12.2004 prot. 12670 ai sensi della L.326/2003 e successive modifiche e della L.R.23/2004 dalla Ditta Molari Lidia per le seguenti opere abusive: ampliamento sala da pranzo per mq.38,00 di SU e mq.64 di SAC realizzate all'immobile di proprietà in via D'Annunzio 15, denominato "Hotel Majestic"; della successiva Ordinanza prot. int. n.153/06 dell'11.05.2006 con la quale è stata disposta la demolizione, nel termine di 90 giorni dalla notifica delle seguenti opere abusive realizzate al fabbricato in via D'Annunzio 15, destinato ad attività turistico ricreativa denominata Hotel Moderno Majestic distinto al NCEU al foglio 1 mappale 816; demolizione della ringhiera metallica esistente e ricostruzione di muro di basamento di altezza +48 cm, rispetto al piano di calpesti; Realizzazione di manufatto in struttura metallica determinata da una serie di campate ad interasse di m.4,30 - 4,40, costituite da ritzi verticali accoppiati inseriti nel muro di basamento, corrente orizzontale superiore, elementi portanti ad arco di cerchio che, appoggiandosi al corrente, sostengono la struttura di copertura costituita da altri profilati metallici fissati al muro perimetrale dell'edificio e pannelli coibentati con aperture centrali per aereoilluminazione, con altezza di mt.2,95 circa dal piano di calpestio e m.3,08 circa dal piano di calpestio del terrazzo a ridosso del muro perimetrale>>;

VISTO l'art.9, comma 3, del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, secondo cui "L'organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce";

VISTO l'art.10 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, a tenore del quale "I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. in tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n.642";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n.148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

RITENUTO opportuno avvalersi della suddetta facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

RITENUTO, al fine degli incumbenti di cui sopra, di avvalersi dell'operato dell'Avv. Andrea Berti, iscritto all'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici e Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura Civica;

VISTI gli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

VISTO l'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001- Comparto Regioni ed Autonomie locali;

VISTI gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) di esercitare, in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla Sig.ra Molari Lidia, in qualità di proprietaria dell'immobile ad uso albergo Hotel Moderno Majestic sito in Cattolica, Via D'Annunzio, notificato al Comune di Cattolica in data 29.05.2006, la facoltà prevista dall'art.10 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale-Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli oneri previsti dall'art.9, comma 3, e dall'art.10 del D.p.R. 24.11.1971, n.1199, nonché nell'eventuale continuazione del procedimento in sede giudiziaria;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente il relativo impegno per le eventuali spese procedurali e processuali

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

